

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture

Deliberazione n. 98

del 30 novembre 2006

PREC23/06

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da T.C.E.M. srl – lavori di ripristino delle infrastrutture danneggiate, pulizia e manutenzione corsi d'acqua e per adeguate opere di prevenzione rischi. S.A. Comune di Bovalino.

Fatto

In data 10 novembre 2006 è pervenuta all'Autorità una istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'impresa T.C.E.M. srl, con la quale si contesta il comportamento tenuto dalla Commissione di gara per l'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto relativamente all'ammissione di alcune Imprese, che, utilizzando il modello di dichiarazione predisposto dalla S.A., hanno effettuato, a parere dell'istante, una dichiarazione incompleta perché carente di quanto prescritto alla lettera p) del punto 3) del disciplinare di gara, che recita “dichiara di aver osservato, all'interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa”.

Diritto

Con deliberazione n. 68/2006 l'Autorità ha ritenuto che “L'adozione da parte della Stazione appaltante di uno schema di domanda di partecipazione difforme dalle prescrizioni del disciplinare di gara può costituire un comportamento equivoco dell'Amministrazione, idoneo a generare convincimenti non esatti e a dare indicazioni o avvertenze fuorvianti dalla medesima provenienti,

tale da non comportare l'esclusione dalla gara stessa dei concorrenti che, avvalendosi del modello predisposto dall'Amministrazione, hanno presentato un'istanza di partecipazione priva di alcune delle prescrizioni del disciplinare di gara.

Il corretto bilanciamento degli interessi contrapposti determina la necessità di adeguare il riconoscimento alla disciplina di gara del ruolo di *lex specialis*, con cui l'Amministrazione si autovincola al rispetto di determinate regole, alla esigenza fondamentale di tutela della concorrenza, cui l'intero sistema normativo aspira.”

Nel caso di specie, argomentando *a contrario*, sembra potersi ritenere corretta la scelta operata dalla Commissione di gara in ordine all'ammissione delle imprese al procedimento di gara, con la precisazione che la medesima Commissione, vista la previsione del disciplinare nonché il comportamento fuorviante dell'amministrazione nella predisposizione del format di istanza, che ha determinato un errore a carico di taluni partecipanti, avrebbe dovuto chiedere una integrazione documentale. Infatti le due dichiarazioni non sono tra loro sostanzialmente coincidenti: quanto richiesto alla lettera p) ha portata più generale rispetto alla dichiarazione di cui alla lettera f) del modello predisposto dalla S.A., sebbene si possa ragionevolmente presumere che la mancanza di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sottenda l'osservanza della normativa vigente in detto settore.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene:

- conforme al principio della più ampia partecipazione delle imprese l'ammissione alla gara per l'affidamento dei lavori di ripristino delle infrastrutture danneggiate, pulizia e manutenzione corsi d'acqua e per adeguate opere di prevenzione rischi delle imprese che hanno presentato istanza di partecipazione utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante;
- è onere della stazione appaltante chiedere integrazione documentale per ovviare all'errore scusabile ingenerato nei concorrenti dal modello di istanza.

Il Consigliere Relatore

Il Presidente

Alfonso M. Rossi Brigante

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 4 dicembre 2006